



Disciplinare per l'elezione dei Consigli di Istituto degli Istituti del CNR. Criteri per la definizione del numero dei componenti del Consiglio di Istituto.

## **Provvedimento n. 121**

### **IL PRESIDENTE**

**VISTO** il decreto legislativo del 4 giugno 2003 n.127;

**VISTO** il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 "Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell'art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165";

**VISTO** il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 "Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124";

**VISTO** lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente n. 93 del 19/07/2018 prot.n. 0051080 in vigore dal 1° agosto 2018 e pubblicato sul sito del MIUR in data 25/07/2018, in particolare l'art. 14, comma 6;

**VISTO** il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR, emanato con provvedimento del Presidente del CNR n. 14 prot. AMMCNT-CNR n. 0012030 del 18 febbraio 2019, di cui è stato dato l'avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in data 19 febbraio 2019, entrato in vigore dal 1° marzo 2019, in particolare l'art. 13 "Consiglio di Istituto";

**VISTO** il Regolamento del personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con decreto del Presidente prot. n. 25035 in data 4 maggio 2005, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005;

**VISTO** il Regolamento di amministrazione contabilità e finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con decreto del Presidente del 4 maggio 2005, prot. n. 25034 e pubblicato nel Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005;

**VISTO** il Provvedimento del Presidente n. 86 del 20 novembre 2015, che approva il Disciplinare dei Consigli di Istituto e stabilisce altresì i criteri per la definizione del numero dei componenti dei Consigli stessi;

**RITENUTO** opportuno aggiornare suddetto Provvedimento, in considerazione dell'attuale assetto ordinamentale dell'Ente, in conseguenza dell'entrata in vigore del nuovo Statuto e del nuovo Regolamento di Organizzazione e Funzionamento, nonché della riorganizzazione della Rete Scientifica operata nel triennio 2018-2020;



**VISTA** la necessità di definire un nuovo Disciplinare per l'elezione dei Consigli di Istituto che sostituisca integralmente la versione approvata nel 2015;

## **DECRETA**

1. È approvato il Disciplinare per l'elezione dei Consigli di Istituto degli Istituti CNR in allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. È definito il numero dei membri del Consiglio di Istituto per ogni Istituto secondo la metodologia riportata nell'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto.
3. I Consigli di Istituto attualmente in carica restano in vigore sino alla naturale scadenza; in fase di rinnovo dovrà esserne verificata la composizione sulla base dei criteri, di cui all'allegato 2, applicati alla data di scadenza del Consiglio stesso. Tutti gli atti costitutivi degli Istituti CNR si devono intendere modificati come secondo i criteri riportati nell'allegato 2, in merito alla numerosità dei membri del Consiglio e dureranno in carica per un periodo di quattro anni.
4. Gli effetti del presente provvedimento decorrono dalla data odierna.

**IL PRESIDENTE**

Prof. Massimo Inguscio

## **Istruzioni per l'elezione del Consiglio di Istituto**


### ***1) Composizione del Consiglio di Istituto***

Il Consiglio di Istituto (CI) è composto dal Direttore di Istituto e da una rappresentanza elettiva del personale ricercatore e tecnologo che va da 5 a 7 membri e da una rappresentanza elettiva del personale tecnico ed amministrativo che va da 1 a 2 membri. Il numero di rappresentanti eletti del Consiglio è indicato nell'atto costitutivo dell'Istituto.

Se la rappresentanza del personale ricercatore e tecnologo del CI è costituita da 5 o 6 membri, vi partecipa un rappresentante eletto dal personale tecnico e amministrativo dell'Istituto, che ne integra la composizione.

Se suddetta rappresentanza è composta da 7 membri, partecipano 2 rappresentanti eletti dal personale tecnico e amministrativo dell'Istituto, integrandone la composizione.

La composizione integrata del CI opera limitatamente alle materie indicate nelle lettere a), c) ed f) del comma 1, art. 13 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento (ROF, vedi schema successivo).





## **2) Elettorato attivo e passivo**

### Componente ricercatori e tecnologi

Formano l'elettorato attivo e passivo tutti i ricercatori e tecnologi in servizio presso l'Istituto alla data della votazione, sia a tempo determinato sia indeterminato, anche in assegnazione temporanea.

Partecipano all'elettorato attivo e passivo anche i ricercatori e tecnologi comandati da altre amministrazioni e dell'Istituto in congedo per motivi di studio o in aspettativa per un periodo inferiore ai 12 mesi dalla data della votazione.

### Componente tecnici e amministrativi

Formano l'elettorato attivo e passivo tutti i tecnici e amministrativi in servizio presso l'Istituto alla data della votazione, sia a tempo determinato sia indeterminato, anche in assegnazione temporanea.

Partecipano all'elettorato attivo e passivo anche i tecnici e amministrativi comandati da altre amministrazioni e dell'Istituto in congedo per motivi di studio o in aspettativa per un periodo inferiore ai 12 mesi dalla data della votazione.

Per ambedue le componenti, non ha diritto al voto il personale comandato presso altre amministrazioni e il personale in aspettativa per il periodo di prova presso altre amministrazioni, a termine della vigente normativa in materia, nonché il personale in congedo o aspettativa per un periodo superiore ai 12 mesi dalla data della votazione.

## **3) Procedure elettive**

Alle operazioni di voto presiede una Commissione elettorale composta dal Direttore di Istituto, da un ricercatore/tecnologo e da un tecnico/amministrativo di livello non inferiore al VII; questi ultimi due componenti vengono estratti a sorte tra il personale individuato al punto 2.

Il Direttore di Istituto nomina un Segretario della Commissione.

I componenti della Commissione ed il Segretario non possono candidarsi alle votazioni.

Le consultazioni si svolgono in modalità telematica, utilizzando le piattaforme informatiche dell'Ente per la raccolta delle candidature e per lo svolgimento delle operazioni di voto, con il supporto del competente Ufficio dell'amministrazione centrale.

È compito del Direttore dell'Istituto:

- a) adottare tutti gli atti necessari per l'avvio e lo svolgimento delle consultazioni nei tempi utili per garantire la continuità operativa del CI;
- b) garantire tempi adeguati alla presentazione e diffusione delle candidature (non meno di 7 giorni per la raccolta delle candidature e non meno di 7 giorni per l'accesso alla loro consultazione prima del voto);
- c) assicurare il corretto svolgimento delle procedure elettive.

Le votazioni sono valide se vi partecipa almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto. Ogni avente diritto esprime una sola preferenza.

Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, quello con la qualifica più elevata in posizione e con la maggiore anzianità nel livello e, a parità di anzianità di servizio nel livello, quello più giovane di età.

#### ***4) Altre disposizioni***

Gli eletti durano in carica quattro anni e possono svolgere al massimo due mandati, anche non consecutivi, indipendentemente dall'Istituto.

In caso di rinuncia, cessazione anticipata, trasferimento presso altro Istituto anche in assegnazione temporanea, aspettativa o qualora emergessero cause ostative relativamente alla funzione di rappresentante eletto dai ricercatori e tecnologi o del/dei rappresentante/rappresentanti eletto/eletti dal personale tecnico e amministrativo, subentrerà il primo dei non eletti, la cui scadenza sarà coincidente con quella del rappresentante sostituito.

Gli adempimenti in materia di protezione dei dati personali sono di competenza del Direttore di Istituto.

Il Direttore è tenuto a pubblicare la composizione del Consiglio sul sito dell'Istituto e sulla intranet CNR nella sezione apposita alla voce "Gestione Istituti".

## Composizione del Consiglio di Istituto

Metodologia:

- per ogni Istituto sono stati presi in considerazione due parametri
  - A - il numero di sedi da atto costitutivo (istituzionale e secondarie)
  - B - il numero totale di unità di personale CNR (TI e TD);
- per i due parametri è stata effettuata una analisi al fine di stabilire dei valori di riferimento ( $A_{CNR}$ ,  $B_{CNR}$ ), ponendoli a confronto con quelli calcolati per ogni Istituto ( $A_{Ist}$ ,  $B_{Ist}$ );
- se entrambi i parametri dell'Istituto sono uguali o superiori alle corrispettive medie di Ente, il Consiglio di Istituto sarà composto da 7+2 membri (ricercatori/tecnologi, tecnici/amministrativi);
- se solo uno dei due parametri è uguale o superiore alla corrispondente media di Ente, il Consiglio di Istituto sarà composto da 6+1 membri (ricercatori/tecnologi, tecnici/amministrativi);
- se entrambi i parametri sono inferiori alle corrispettive medie di Ente, il Consiglio di Istituto sarà composto da 5+1 membri (ricercatori/tecnologi, tecnici/amministrativi).

$A_{CNR}$	$B_{CNR}$
3	85

Dati al 31 ottobre 2020

SIGLA	Num. sedi	Udp	NUMERO MEMBRI CI Ricercatori/Tecnologi	NUMERO MEMBRI CI Tecnico-Amm.vi
IAC	4	80	6	1
IAS	5	95	7	2
IASI	2	45	5	1
IBB	3	87	7	2
IBBA	4	59	6	1
IBBC	2	124	6	1
IBBR	6	162	7	2
IBE	6	201	7	2
IBF	5	104	7	2
IBFM	4	43	6	1

SIGLA	Num. sedi	Udp	NUMERO MEMBRI CI Ricercatori/Tecnologi	NUMERO MEMBRI CI Tecnico-Amm.vi
IBIOM	1	37	5	1
IBPM	1	81	5	1
IC	4	85	7	2
ICAR	3	108	7	2
ICB	4	115	7	2
ICCOM	3	88	7	2
ICMATE	4	113	7	2
IEIIT	6	69	6	1
IEOS	1	72	5	1
IFAC	1	93	6	1
IFC	5	260	7	2
IFN	6	82	6	1
IFT	3	69	6	1
IGAG	4	91	7	2
IGB	1	87	6	1
IGG	5	103	7	2
IGM	2	60	5	1
IGSG	3	41	6	1
IIA	4	115	7	2
IIT	2	133	6	1
ILC	2	40	5	1
ILIESI	1	23	5	1
IMAA	1	108	6	1
IMATI	3	60	6	1
IMEM	3	61	6	1
IMM	6	202	7	2
IN	5	130	7	2
INM	4	153	7	2
INO	8	154	7	2
IOM	4	106	7	2
IPCB	4	120	7	2



SIGLA	Num. sedi	Udp	NUMERO MEMBRI CI Ricercatori/Tecnologi	NUMERO MEMBRI CI Tecnico-Amm.vi
IPCF	3	73	6	1
IPSP	6	139	7	2
IRBIM	4	125	7	2
IRCRES	4	46	6	1
IREA	3	91	7	2
IRET	6	123	7	2
IRGB	4	92	7	2
IRIB	5	145	7	2
IRISS	1	41	5	1
IRPI	5	108	7	2
IRPPS	2	62	5	1
IRSA	5	157	7	2
ISA	1	61	5	1
ISAC	6	121	7	2
ISAFoM	4	86	7	2
ISASI	3	87	7	2
ISB	2	39	5	1
ISC	4	85	7	2
ISEM	2	30	5	1
ISGI	2	13	5	1
ISM	4	139	7	2
ISMAR	6	190	7	2
ISMed	2	58	5	1
ISMN	4	96	7	2
ISOF	2	63	5	1
ISP	6	59	6	1
ISPA	6	134	7	2
ISPAAM	2	47	5	1
ISPC	7	196	7	2
ISPF	2	21	5	1
ISSIRFA	1	22	5	1

SIGLA	Num. sedi	Udp	NUMERO MEMBRI CI Ricercatori/Tecnologi	NUMERO MEMBRI CI Tecnico-Amm.vi
ISTC	4	98	7	2
ISTEC	1	53	5	1
ISTI	1	179	6	1
ISTP	3	123	7	2
ITAE	3	75	6	1
ITB	4	70	6	1
ITC	5	104	7	2
ITD	2	46	5	1
ITM	2	39	5	1
NANO	2	93	6	1
NANOTEC	4	104	7	2
OVI	1	15	5	1
SCITEC	8	130	7	2
SPIN	5	85	7	2
STEMS	4	160	7	2
STIIMA	5	90	7	2